*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 109° — Numero 286**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - **Sabato, 9 novembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DEL 9 NOVEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Saroglia Ermenegildo & Figlio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1968. — **Immobiliare Molino Zerba, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Società per azioni Col di Lana, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1968. — **RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1968. — **Società per azioni « Già Barone Ambrogio & Figlio », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1968. — **Comune di Genova - Ripartizione Debito e Tesoro:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1968. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1968. — **Società anonima Industria Laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1968. — **Società per azioni « Cinemeccanica », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1968. — **Società « Vetrerie Riunite Lodi Gav », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Società Immobiliare Agricola Alto Chianti - S.I.A.C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1968. — **Martini & Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1968. — **Ledoga Concianti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1957-1977 « Soc. az. Pellegrini Estratti Concianti », sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1968. — **Lancia & C. Fabbrica autotomobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1977, sorteggiate il 28 ottobre 1968. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1968. — **Fondiaria e per Imprese Edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1968. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Rimborso obbligazioni 6 % 1949-1969. — **TILANE, società per azioni, in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **« Società Versea », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **Società Immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1968. — **Officine Perusi, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1968. — **O.M.A.R. - Officine Meccaniche Auto Ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **Officine Fonderie Ing. Giovanni Breda, società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1968. — **S.A.C.I. - Società Azionaria Carte Italiane, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1968. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1968. — **Dott. ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1968. — **« ISVEIMER » Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % 3ª emissione.

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 17,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Henri Guissou, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Alto Volta.

**(10307)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **1124**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata « Gruppo decorati Ordine militare d'Italia », con sede in Roma.**

N. 1124. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata « Gruppo decorati Ordine militare d'Italia », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *novembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 223, *foglio n.* 74. — GRECO

---

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

**Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 9 aprile 1952 e modificato con propri decreti 5 luglio 1952, 13 maggio 1955, 4 maggio 1956, 28 maggio 1957. 21 giugno 1958, 15 giugno 1960, 28 luglio 1964 e 8 settembre 1967;

Vista la deliberazione adottata in data 25 marzo 1968 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti dell'istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 28 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Torino, è modificato come segue:

Gli utili netti saranno assegnati come appresso:

due decimi alla riserva;

sugli altri otto decimi verrà corrisposto agli enti federati un dividendo da determinarsi dall'assemblea ordinaria. L'eventuale eccedenza sarà destinata dalla assemblea ordinaria ad ulteriore incremento della riserva oppure sarà accantonata a disposizione del consiglio di amministrazione per il potenziamento della agricoltura piemontese e ligure ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

**(10352)**

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931 n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1950 e modificato con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 29 maggio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, allegato al presente decreto, composto di n. 54 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

---

**Statuto della Cassa di risparmio di Torino**

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Torino, istituita dalla città di Torino, con provvedimento del 4 luglio 1827, riconosciuta in ente morale con regio decreto 24 novembre 1853, sotto la denominazione di Cassa di risparmio di Torino, ha la sua sede legale in Torino, via XX Settembre n. 31 e fa parte della Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo di appositi istituti o sezioni.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

*a*) dal fondo di riserva ordinario;
*b*) dal fondo di garanzia federale;
*c*) dal fondo di riserva straordinario;

*d*) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
*e*) dal fondo per perdite eventuali;
*f*) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il collegio di presidenza;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di tredici consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati come segue:

tre dal comune di Torino;
due dal prefetto di Torino;
due dall'amministrazione della provincia di Torino;
sei, rispettivamente uno da ciascuna amministrazione delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli e della regione autonoma della Valle di Aosta.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari, impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di amministrazione di nomina non governativa durano in carica cinque anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero otto componenti, esclusi il presidente ed il vice presidente, scadono anticipatamente di carica come segue:

quattro alla fine del secondo anno dalla ricostituzione;
quattro alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti del consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, per dimissioni o per altre cause, restano in carica quanto sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed ai consiglieri potrà essere corrisposta una medaglia di presenza per l'assistenza alle adunanze effettive del consiglio, del comitato, delle commissioni e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Inoltre il consiglio potrà deliberare il rimborso di eventuali spese di rappresentanza.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;
2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;
3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;
4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;
5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);
6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;
8) sulle operazioni di che all'art. 40 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità;
9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;
10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;
11) sul bilancio annuale;
12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;
13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;
14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;
15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 5.000.000 o durata superiore ai nove anni;
16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;
17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;
18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;
19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 10.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa e in quegli altri istituti ed enti a cui è chiamata a provvedere.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 20, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o glielie facciano richiesta per iscritto almeno sei membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, al convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che allo art. 14 relative alla costituzione dl comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.

Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporaneamente, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Titolo III

COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica si compone del presidente, del vice presidente, del consigliere anziano, di quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato di aduna, di regola, due volte la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV

COLLEGIO DI PRESIDENZA

Art. 17.

Il collegio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente, dal consigliere anziano e dal direttore generale, provvede nei casi di urgenza in cui non sia possibile convocare tempestivamente il consiglio o il comitato.

Le deliberazioni del collegio di presidenza dovranno però essere sottoposte a ratifica del consiglio di amministrazione o del comitato, secondo la competenza, alla prima adunanza.

Le adunanze del collegio di presidenza sono presiedute dal presidente e sono valide sempre che siano presenti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni del collegio di presidenza sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

Titolo V

PRESIDENTE

Art. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato, il collegio di presidenza e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza ed indispensabilità, e qualora sia impossibile la convocazione del collegio di presidenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del comitato o del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.

Il presidente consente la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quanto il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere anziano, a norma dell'art. 12.

Il presidente può delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'amministrazione della città di Torino, fondatrice della cassa, e due dalla Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui all'art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

## Titolo VII

## DIRETTORE GENERALE

### Art. 20.

Il direttore generale:

*a*) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

*b*) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

*c*) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

*d*) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

*e*) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate e gli atti, i contratti ed i documenti in genere che interessino la cassa, appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, e può, a sua volta, delegare in via continuativa la firma di quanto indicato a dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa medesima, nei limiti delle facoltà conferitegli dal consiglio di amministrazione;

*f*) controfirma verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

*g*) controfirma con il presidente, o chi per esso, gli atti di amministrazione straordinaria;

*h*) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio o dal presidente;

*i*) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

*l*) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

*m*) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

*n*) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa;

*o*) autorizza le necessarie azioni giudiziarie cautelative ed esecutive nonchè i relativi atti conservativi per la tutela ed il recupero dei crediti della cassa, informandone il presidente.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

### Art. 21.

Il direttore generale è coadiuvato dai vice direttori generali, ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

### Art. 22.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età o, in caso di assenza o di impedimento di essi, da un dirigente della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

## Titolo VIII

## PERSONALE

### Art. 23.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

### Art. 24.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

## Titolo IX

## FILIALI

### Art. 25.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie, recapiti e uffici di rappresentanza.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

## Titolo X

## OPERAZIONI PASSIVE

### Art. 26.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 27.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 28.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro i rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 29.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 30.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 31.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 32.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 34.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 35.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 26.

Art. 36.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la casse se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 37.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 38.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto o in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati sia in lire di conto interno che di conto estero o espressi in altra valuta, con il rispetto delle norme valutarie vigenti allo atto del deposito.

Delle somme il titolare può disporre con assegni nel caso di conto corrente con libretto e con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza nel caso di conto corrente di corrispondenza.

Art. 39.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 40, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo XI

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 40.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

*a*) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

*b*) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), di titoli emessi o garantiti da Stati esteri ed espressi in valuta, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

*c*) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

*d*) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

*e*) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

*f*) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

*g*) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

*h*) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi

ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

*i*) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

*l*) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

*m*) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

*n*) sconto di cambiali e di note di pegno;

*o*) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

*p*) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 41 e 42 nonchè dell'art. 48, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

*q*) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

*r*) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

*s*) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

*t*) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

*u*) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

### Art. 41.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

### Art. 42.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, allorgano di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria solvibilità.

### Art. 43.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 40 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 40, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 40.

### Art. 44.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

### Art. 45.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 40 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

### Art. 46.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 25. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

### Art. 47.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 40 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 40 predetto, dovranno avere pure durata non superiore ad anni 25.

Qualora i crediti ed i contributi di cui alle lettere *f*) ed *h*) dello stesso art. 40 abbiano durata superiore ai 25 anni, i mutui chirografari e le operazioni ivi contemplati potranno avere una corrispondente durata con un massimo di anni 35.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 40 potranno avere una durata massima di 12 mesi salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 40 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 17 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*d*) somministrazioni di fondi, mediante depositi o aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*f*) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'articolo 40, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati con deliberazione del consiglio di amministrazione, a condizione che il loro totale non superi il 40 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dello organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto.

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegni di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XII

OPERAZIONI VARIE

Art. 50.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

*a*) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

*b*) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

*c*) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

*d*) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi;

*e*) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 41 e 42 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

*f*) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 40, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

*g*) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

*h*) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

*i*) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia ed all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fidejussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche in deroga ai limiti stabiliti per le operazioni ad una sola firma;

*l*) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 51.

La cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XIII

BILANCIO

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 54.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

**(10354)**

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.
**Istituzione del provveditorato agli studi di Pordenone.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, con la quale è stata istituita la provincia di Pordenone con capoluogo Pordenone;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1964, registro n. 82, foglio n. 379, con il quale venne istituito in Pordenone un provveditorato circondariale agli studi;

Decreta:

A decorrere dal 6 aprile 1968 è istituito il provveditorato agli studi di Pordenone con sede in Pordenone.

Dalla stessa data è soppresso il provveditorato circondariale agli studi di Pordenone, istituito con decreto ministeriale 17 ottobre 1964 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1968

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1968*
*Registro n. 68, foglio n. 222*

(10438)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1968.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1968 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 novembre 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1968*
*Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 317*

(10595)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai**

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1968:

Fiorentini Carlo, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Faenza, stesso distretto.

Raponi Alberto, notaio residente nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Ravenna.

Bulgarelli Mario, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Mirandola stesso distretto.

(10448)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1968, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10486)

**Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1968, il comune di Palma Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10487)

**Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.913.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10400)

**Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10401)

**Autorizzazione al comune di Chiauci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Chiauci (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10402)

**Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Rosolina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.493.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10412)**

**Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.263.847, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10413)**

**Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.767.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10414)**

**Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.887.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10415)**

**Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.398.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10416)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.281.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10417)**

**Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.015.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10418)**

**Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.733.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10404)**

**Autorizzazione al comune di S. Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di S. Elena Sannita (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.721.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10403)**

**Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Carrodano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.632.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10385)**

**Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10386)**

**Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.647.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10387)**

**Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Maenza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.179.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10388)**

**Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.624.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10389)**

**Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.962.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10390)**

**Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Roccamassima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.532.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10391)**

**Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.695.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10392)**

**Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Frattaminore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10393)**

**Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.971.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10394)**

**Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.335.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10395)**

**Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Buggiano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.440.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10396)**

**Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.193.596, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10398)**

**Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.576.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10397)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di trentasette società cooperative**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottobre 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) di produzione e lavoro « La Pugliese », con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 25 novembre 1946, repertorio 4879;

2) edilizia « Il Tetto », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 10 aprile 1963, repertorio 47804;

3) edilizia « Cristoforo Colombo », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 27 febbraio 1963, repertorio 47160;

4) edile « San Marco », con sede in Capistrano (Catanzaro), costituita per rogito Accorinti in data 31 marzo 1957, repertorio 1002;

5) edilizia « Honestas et Labor », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 13 dicembre 1963;

6) agricola « Anna Lorenzetto », con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), costituita per rogito Testa in data 11 maggio 1965, repertorio 2772;

7) agricola industriale e di consumo Terra Nostra, con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Gatta in data 30 aprile 1964, repertorio 42277;

8) di pesca « Società di produzione e lavoro Papa Giovanni XXIII », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Ritondale in data 11 marzo 1965, repertorio 41990;

9) edilizia « Iniziativa », con sede in Serracapriola (Foggia), costituita per rogito Talani in data 24 febbraio 1964, repertorio 36215;

10) edilizia « Fiamma d'argento », con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 4 febbraio 1962, repertorio

11) edilizia « Vidimo », con sede in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 21 gennaio 1964, repertorio 2214;

12) edilizia « Il Nido », con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 5 febbraio 1963, repertorio 33648;

13) edilizia « Africa », con sede in Latina, costituita per rogito Nardacci in data 17 luglio 1963, repertorio 3024;

14) edilizia « Giovanni Pascoli », con sede in Latina costituita per rogito Checchi in data 8 febbraio 1963, repertorio 27061;

15) edilizia « Volontà », con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Millozza in data 31 ottobre 1962, repertorio 11168;

16) edile « La Costruttrice » Potenza, con sede in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 12 marzo 1963, repertorio 3754;

17) edilizia « Selena », con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 18 luglio 1962, repertorio 118957;

18) edilizia « Tiberio Falvus », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 13 dicembre 1960, repertorio 39630;

19) edilizia « Rinnovamento Edilizio 23 », con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 maggio 1964, repertorio 53333;

20) edilizia « Stella dell'Amiata », con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 30 maggio 1962, repertorio 55231;

21) edilizia « Pulchra Domus », con sede in Roma, costituita per rogito De Vita in data 9 aprile 1951, repertorio 45488;

22) di produzione e lavoro « Olimpia » con sede in Albano Laziale (Roma) costituita per rogito Ruffolo in data 25 ottobre 1960, repertorio 10387;

23) cooperativa agricola « Antium », con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Gamberale in data 9 dicembre 1952, repertorio 19781;

24) agricola « Nuova Cristiana Italia », con sede in Genzano di Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 9 luglio 1953, repertorio 11009;

25) edilizia « Palombarese », con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 12 giugno 1962, repertorio 45125;

26) agricola « Consorzio per la difesa dei vini pregiati e tipici di Velletri », con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Cianci in data 29 dicembre 1959, repertorio 26387;

27) edile « La Provinciale », con sede in Viterbo, costituita per rogito Dobici in data 3 settembre 1954, repertorio 38562;

28) edilizia « Alloggio Nostro », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Bellucci in data 3 febbraio 1964, repertorio 4933;

29) edilizia « Avvenire-Casa », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 16 gennaio 1964, repertorio 28683;

30) edilizia « Italia », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 1° febbraio 1964, repertorio 28888;

31) edilizia « Guadamello », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 12 marzo 1964, repertorio 29339;

32) edilizia « La Famiglia », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 22 febbraio 1964, repertorio 29122;

33) edilizia tra braccianti e salariati fissi « Casa Serena », con sede in Civitella d'Agliano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 16 febbraio 1962, repertorio 2037;

34) edilizia « La Nuova Casa », con sede in Farnese (Viterbo), costituita per rogito Mariani in data 28 novembre 1961, repertorio 2755;

35) edilizia « Aurora Tarquinese », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 21 gennaio 1964, repertorio 6122;

36) agricola « La Rinascente », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 27 agosto 1947, repertorio 2716;

37) agricola « San Vincenzo », con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Mariani in data 24 febbraio 1958, repertorio 1476.

**(10376)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 215**

**Corso dei cambi dell'8 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623,07 | — | 622,95 | 622,89 | 622,95 | 622,93 | 622,92 | 622,89 | 623,07 | 622,90 |
| $ Can. | 580,74 | — | 580,50 | 580,55 | 580,20 | 580,58 | 580,55 | 580,55 | 580,74 | 580,60 |
| Fr. Sv. | 144,91 | — | 144,91 | 144,84 | 144,85 | 144,88 | 144,84 | 144,84 | 144,91 | 144,87 |
| Kr. D. | 82,89 | — | 82,92 | 82,87 | 82,90 | 82,75 | 82,85 | 82,87 | 82,89 | 82,88 |
| Kr. N. | 87,22 | — | 87,22 | 87,225 | 87,23 | 87,18 | 87,205 | 87,225 | 87,22 | 87,20 |
| Kr. Sv. | 120,40 | — | 120,42 | 120,38 | 120,40 | 170,37 | 120,38 | 120,38 | 120,40 | 120,37 |
| Fol. | 171,29 | — | 171,22 | 171,13 | 171,15 | 171,28 | 171,08 | 171,13 | 171,29 | 171,20 |
| Fr. B | 12,44 | — | 12,4425 | 12,42 | 12,42 | 12,39 | 12,4175 | 12,42 | 12,44 | 12,42 |
| Franco francese | 125,97 | — | 125,20 | 125,25 | 125,20 | 125,27 | 125,26 | 125,25 | 125,27 | 125,25 |
| Lst. | 1488,40 | — | 1488,70 | 1488,55 | 1488,50 | 1488,75 | 1488,45 | 1488,55 | 1488,90 | 1488,50 |
| Dm. occ. | 156,85 | — | 156,94 | 156,825 | 156,85 | 156,66 | 156,84 | 156,825 | 156,85 | 156,85 |
| Scell. Austr. | 24,09 | — | 24,085 | 24,08 | 24,05 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,09 | 24,09 |
| Escudo Port. | 21,77 | — | 21,78 | 21,7720 | 21,70 | 21,74 | 21,77 | 21,7720 | 21,76 | 21,76 |
| Peseta Sp. | 8,94 | — | 8,94 | 8,9410 | 8,90 | 8,93 | 8,9425 | 8,9410 | 8,94 | 8,94 |

**Media dei titoli dell'8 novembre 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | — |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | — |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | — |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 novembre 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,905 |
| 1 Dollaro canadese | 580,55 |
| 1 Franco svizzero | 144,84 |
| 1 Corona danese | 82,86 |
| 1 Corona norvegese | 87,215 |
| 1 Corona svedese | 120,38 |
| 1 Fiorino olandese | 171,105 |
| 1 Franco belga | 12,419 |
| 1 Franco francese | 125,255 |
| 1 Lira sterlina | 1488,50 |
| 1 Marco germanico | 156,832 |
| 1 Scellino austriaco | 24,08 |
| 1 Escudo Port. | 21,771 |
| 1 Peseta Sp. | 8,942 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Costituzione della commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1968, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice della predetta sessione di esami;

Visto il foglio n. 293/S.G. in data 28 marzo 1968, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Franco Fortini Del Giglio quale presidente della commissione esaminatrice predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo è costituita come segue:

*Presidente*:

Fortini Del Giglio dott Franco, consigliere di Stato.

*Membri*:

Baschieri prof. Lidio, docente in patologia medica presso l'Università di Roma;

Picardi prof. Giovanni, docente in patologia chirurgica presso l'Università di Roma;

Pasetto prof. Nino, docente in clinica ostetrico-ginecologica presso l'Università di Roma;

Angelillo prof. Bruno, docente in igiene presso l'Università di Napoli;

Andreassi prof. Giacomo, medico di bordo, presidente dell'Associazione nazionale medici di bordo;

Vaudano dott. Francesco, direttore generale in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Pinna dott. Gino, colonnello di porto in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo in rappresentanza del Ministero della sanità.

Sono, inoltre, aggregati alla commissione, in qualità di membri aggiunti per le lingue estere:

Berardi prof. Silverio;

Josia prof. Vincenzo.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate dal dott. Edoardo Ascone, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e della legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 300.000 graverà sul capitolo 1063 dell'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1968
*Registro n.* 10, *foglio n.* 339

**(10460)**

---

**Deserzione del concorso per esami a diciannove posti di medico provinciale di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, riservato agli assistenti universitari ordinari.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 5, foglio n. 126, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di medico provinciale di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Constatato che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto per mancanza di candidati il concorso per esami a diciannove posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1698

*Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre* 1968
*Registro n.* 10, *foglio n.* 291

**(10458)**

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31453, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 194, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 7 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 6 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 6 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Lombardia citato nelle premesse, già fissato al 6 novembre 1968 è prorogato al 6 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre* 1968
*Registro n.* 20, *foglio n.* 339

**(10543)**

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31454, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 199, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede delle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 5 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 4 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 4 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nelle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, citato nelle premesse, già fissato al 4 novembre 1968 è prorogato al 4 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *novembre* 1968
*Registro n.* 20, *foglio n.* 346

(10544)

---

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31445, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 196, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 7 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 6 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 6 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Sardegna citato nella premesse, già fissato al 6 novembre 1968 è prorogato al 6 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *novembre* 1968
*Registro n.* 20, *foglio n.* 340

(10545)

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31448, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 189, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 5 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 4 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 4 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Calabria citato nelle premesse, già fissato al 4 novembre 1968 è prorogato al 4 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *novembre* 1968
*Registro n.* 20, *foglio n.* 344

(10542)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.**

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 1969, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono al posto di cui all'articolo 2 del bando, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, il giorno 11 gennaio 1969, con inizio alle ore 8.

(10377)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11 del 3 gennaio 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Matera, dell'ordine provinciale dei veterinari e il decreto del medico provinciale n. 6048 del 7 ottobre 1968, circa la nomina del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

*Presidente*:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Perna dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Matera;

Coppi dott. prof. Renzo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Bonaduce prof. dott. Antonio, direttore dell'istituto di malattie infettive della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Turi dott. Antonio, veterinario condotto del comune di Pomarico.

*Segretario*:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Gli esami di concorso saranno espletati non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Matera, a quello di questo ufficio e dei comuni interessati.

Matera, addì 29 ottobre 1968

*Il veterinario provinciale*: AMATO

**(10436)**

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1968, n. **43**.

**Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1967-68 in Sardegna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 25 *ottobre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della Sardegna i canoni di affitto, comunque figurati e stabiliti, dei terreni adibiti a pascolo di proprietà di privati, di enti pubblici e di comuni, sono ridotti del 35 per cento per l'annata agraria 1967-68.

Art. 2.

La riduzione di cui al precedente articolo non si applica o si applica in misura proporzionalmente inferiore quando, per accordi diretti, il canone sia stato già ridotto.

Art. 3.

Qualora il canone di affitto sia stato già versato, l'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare corrisposto e quello dovuto ai sensi degli articoli precedenti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 ottobre 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1968, n. **44**.

**Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 25 *ottobre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate — in carta libera — all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, territorialmente competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione del decreto che delimita le zone danneggiate.

I termini di cui al comma precedente possono essere, in presenza di particolari situazioni, modificati o riaperti con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, territorialmente competente, che dispone le singole concessioni in conformità alla valutazione dei danni delle singole aziende ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 ottobre 1968

DEL RIO

**(10466)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.